



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n° 47 del 9 Ottobre 2019

#### **1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 7 ottobre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

##### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di:**

**1. CALEGARO LUAN, all'epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana;**

**2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO Luan, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1325/1179 pfi 18-19/MS/CS/jg del 25/07/2019.**

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,  
Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1179 pfi 18-19, avente ad oggetto: "Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Calegare Luan il quale, in occasione del tesseramento con la società Polisportiva Bovese Onlus, dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera";  
Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1: lettera di incarico del 7.5.2019 (prot. 12444/1179 pfi 18-19 MS/CS/jg);  
2: comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. del 28.2.2019 (prot. n. 1602/2019 AP/FG), inoltrata anche alla Procura Federale per le determinazioni di competenza, attestante la non corrispondenza al vero della dichiarazione del calciatore CALEGARO Luan, resa nella richiesta di tesseramento per la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera;  
3: richiesta di tesseramento relativa alla stagione sportiva 2018-2019 per la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS del calciatore Calegario Luan;  
4: dichiarazione del calciatore Calegario Luan del 6.2.2019 nella quale costui ha dichiarato di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;  
5: comunicazione della C.B.F. (Federazione calcistica brasiliana) del 13.2.2019 mediante la quale si comunica alla F.I.G.C. che il calciatore Calegario Luan è stato tesserato con una società appartenente alla citata federazione brasiliana;  
6: foglio di censimento per la stagione sportiva 2018-2019 della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS e interrogazioni aggiornate del sistema AS400 relative alla predetta società e al calciatore Calegario Luan;  
Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopra indicati:  
1. CALEGARO Luan, all'epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana;  
Ritenuto, altresì, che da tale violazione disciplinare posta in essere dal calciatore Calegario Luan consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, alla quale apparteneva il citato tesserato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;  
Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata a Calegario Luan e alla società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, dagli stessi regolarmente ricevuta;  
Rilevato che, dopo aver chiesto il rilascio di copia degli atti tramite il proprio legale di fiducia, la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS ha presentato in data 17.7.2019 una memoria difensiva nella quale, in sostanza, si evidenzia la correttezza del comportamento della società e comunque la buona fede della stessa nella vicenda relativa al tesseramento del calciatore Calegario Luan;  
Considerato che dalla lettura di tale memoria, tuttavia, non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento della società e che il deposito di tale memoria, che rappresenta modalità di esercizio del diritto di difesa alternativo e sostitutivo rispetto all'audizione, rende influente la richiesta di audizione avanzata dalla società nel corpo della memoria medesima;  
Rilevato che il calciatore Calegario Luan non ha depositato memorie difensive e non ha avanzato richiesta di audizione;  
Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell'art. 142 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento della commissione del fatto e dell'iscrizione del procedimento;  
Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva previgente e 43, comma 6 delle N.O.I.F.  
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

#### HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria

1. CALEGARO LUAN, all'epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana;  
2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO LUAN, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente.

## IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone nonché il signor Antonio Giuseppe Neri nella qualità di Presidente della Polisportiva Boveese assistito dall'Avvocato Antonio Rosaci.

Prima dell'inizio del dibattimento il Presidente Neri ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. per la società Polisportiva Boveese Onlus (600 euro di ammenda da ridursi a 400 euro).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

Il Sostituto Procuratore Federale formulava inoltre per il calciatore Calegari Luan la richiesta sanzionatoria di mesi quattro di squalifica.

## P.Q.M.

in merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento e delle richieste sanzionatorie del Sostituto Procuratore Federale

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-per il calciatore CALEGARO LUAN, mesi QUATTRO (4) di squalifica;

-per la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda, che ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di:**

**La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell'art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva razione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società);**

**La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell'art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva razione temporis vigente quale apparteneva il Sig. Pisano Alessandro (allenatore della società).**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1399/695 pfi 18-19/MS/CS/Jg del 26/07/2019.**

## IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 695 pfi 18-19 avente ad oggetto *."Condotte violente poste in essere in reciproco danno dagli allenatori Pisano Alessandro e Magro Maurizio al termine della gara USD Borgia – ASD Real Montepaone del 28.10.2018, i quali a loro volta sporgevano denuncia – querela alle competenti Autorità in violazione del vincolo di giustizia".*

*Isritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 24 gennaio 2019 al n. 695 pfi18-19;*

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

- 1) Lettera di incarico Prot. 7487/695 pfi18-19 MS/CS/jg;
- 2) Raccomandata del 2.11.18 della LND Calabria alla Procura Federale;
- 3) E-mail della Società REAL MONTEPAONE al CR Calabria in data 30.10.18;
- 4) Denuncia del Sig. PISANO Alessandro, ai Carabinieri di Soverato (CZ) in data 29.10.18;
- 5) Certificato del Pronto Soccorso del Sig. PISANO Alessandro del 28.10.18;
- 6) Copia Articolo della Gazzetta del Sud del 31.10.18;

- 7) Copia S400 del Sig. PISANO Alessandro;
- 8) Copia S400 del Sig. MAGRO Maurizio;
- 9) Copia del Referto di gara "BORGIA – MONTEPAONE" del 28.10.18;
- 10) Comunicato Ufficiale n. 54 del 31.10.18;
- 11) Fogli di censimento delle Società "USD BORGIA 2007" e "ASD REAL MONTEPAONE" relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019;
- 12) Comunicazione della LND Calabria alla Procura Federale, datata 23.11.2018;
- 13) Audizione Sig. PISANO Alessandro dell'11.03.19;
- 14) Audizione Sig. CONIDI Nicola dell'11.03.19;
- 15) Audizione Sig. PISANO Alessandro dell'11.03.19;
- 16) Audizione Sig. PIRRO' Stefano dell'11.03.19;
- 17) S400 dei tesserati SCARFONE Antonio, PUGLIESE Nicola e PASSAFRO Velio Leonardo;
- 18) Audizione Sig. PUGLIESE Nicola del 12.04.19;
- 19) Audizione Sig. PASSAFARO Velio Leonardo del 12.04.19;
- 20) Audizione Sig. PUGLIESE Nicola del 12.04.19;
- 21) Audizione Sig. MAGRO Maurizio del 12.04.19;
- 22) Copia della denuncia/querela alla Procura della Repubblica del Sig. MAGRO Maurizio;
- 23) Audizione Sig. LA PIANA Franco del 12.04.19;
- 24) Richiesta Atti, del 29.04.19, al Comitato Regionale Calabria e relativa risposta;
- 25) Relazione del Collaboratore della Procura Federale.

Accertato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati risulta acclarata la circostanza che al termine della gara USD Borgia – ASD Real Montepaone del 28.10.2018, nel tunnel che porta agli spogliatoi, Magro Maurizio allenatore della società "U.S.D. BORGIA 2007" e Pisano Alessandro allenatore della società "ASD REAL MONTEPAONE" tenevano una condotta violenta aggredendosi reciprocamente e riportando il primo una contusione alla spalla dx ed il secondo una ferita lacero-contusa suturata con n. 4 punti;

Accertato che Magro Maurizio ha presentato presso la stazione dei Carabinieri di Catanzaro Lido in data 28.10.2018 la denuncia-querela a carico del tesserato Pisano Alessandro senza l'autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia;

Accertato che Pisano Alessandro ha presentato presso la stazione dei Carabinieri di Soverato in data 29.10.2018 la denuncia-querela a carico del tesserato Magro Maurizio senza l'autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia nonostante avesse riferito al Collaboratore delle Procura Federale in sede di audizione di aver richiesto la preventiva autorizzazione;

Ritenuto pertanto che Magro Maurizio, tesserato all'epoca dei fatti e attualmente in qualità di allenatore di base per la società U.S.D. Borgia 2007 debba rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (dovere di lealtà e correttezza), dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche), art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva razione temporis vigente in relazione all'art. 38 comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (norme di comportamento) e all' art. 30 comma 4 dello Statuto Federale (vincolo di giustizia) per aver presentato presso la stazione dei Carabinieri Catanzaro Lido in data 28.10.2018 la denuncia-querela a carico del tesserato Magro Maurizio senza l'autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia;

Ritenuto altresì che Pisano Alessandro tesserato all'epoca dei fatti e attualmente in qualità di allenatore di base per la società ASD Real Montepaone debba rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (dovere di lealtà e correttezza), dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche), art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva razione temporis vigente in relazione all'art. 38 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (norme di comportamento) e all' art. 30 comma 4 dello Statuto Federale (vincolo di giustizia) per aver presentato presso la stazione dei Carabinieri di Soverato la denuncia-querela a carico del tesserato Magro Maurizio senza l'autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia nonché per aver reso dichiarazioni non veritiere in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale non collaborando fattivamente e lealmente con gli organi disciplinari;

Ritenuto inoltre che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società U.S.D. Borgia 2007 ai sensi per gli effetti di cui all'art. 4 comma 2 (responsabilità delle società) e all' art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva razione temporis vigente alla quale apparteneva Magro Maurizio (allenatore) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Ritenuto infine che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società ASD Real Montepaone ai sensi per gli effetti di cui all'art. 4 comma 2 (responsabilità delle società) e all'art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva razione temporis vigente alla quale apparteneva Pisano Alessandro (allenatore) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini n. Prot. 12480/695 pfi 18-19 MS/CS/jg inviata a Magro Maurizio, Pisano Alessandro e alle società U.S.D. Borgia 2007 e ASD Real Montepaone da tutti regolarmente ricevuta; Considerato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno chiesto di essere ascoltati, e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dello stesso;

Considerato che nei confronti di Magro Maurizio e Pisano Alessandro, aventi la qualifica di allenatore di base, si provvede con atto autonomo innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4 N.O.I.F.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano;

HANNO DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria:

- 1) La società U.S.D. Borgia 2007;
- 2) La società ASD Real Montepaone;

per rispondere:

La Società U.S.D. Borgia 2007 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell'art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva Magro Maurizio (allenatore della società);

La Società ASD Real Montepaone a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell'art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente quale apparteneva Pisano Alessandro (allenatore della società).

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuna compariva per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- per la società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 500,00 di ammenda;
- per la A.S.D. REAL MONTEPAONE (MATRICOLA 945239) tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 500,00 di ammenda

I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rroga le seguenti sanzioni:

- per la società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
- per la società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di**

- **TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND - Vertenza Scevola / ASD Compensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) - di cui alle comunicazioni del 15-10-18 e 18-10-18, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Scevola Massimo, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione;**

- **ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1564/1236 pfi 18-19 /CS/ps del 30/07/2019.**

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1236 pfi18-19, avente ad oggetto:

*"Mancato pagamento e conseguente invio della liberatoria al C.R. Calabria da parte della A.S.D. COMPENSORIO*

ARCHI CALCIO, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND (C.U. n. 5/2018 dell'11-10-18 - ricorso lodo arbitrale n. 20/89), della somma di euro 3.110,00 stabilita in favore dell'allenatore Massimo SCEVOLA. (Prot. 10206)".

Isritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16.5.2019 al n. 1236 pfi 18-19.

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

- Copia lettera di incarico del 16-05-2019 (Prot. 12898/1236pfi18-19/CS/ps);
- Nota LND CR Calabria del 06-03-19;
- Nota Collegio Arbitrale del 15-10-18;
- Lodo Collegio Arbitrale LND Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18);
- Pec LND CR Calabria del 18-10-18 richiesta liberatoria;
- Interrogazione storica società;
- Interrogazione storica allenatore;

Letto il pronunciato del Collegio Arbitrale presso la LND riguardante la Vertenza n. 20/89 (2017-18) emesso nella riunione del 11-10-18, pubblicato sul C.U. n. 5/2018 e comunicata con nota del 15-10-18 con cui la ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO è stata condannata a corrispondere, in favore dell'allenatore Massimo Scevola la somma di € 3.110,00 maggiorata al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo;

Letta la comunicazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmessa alla ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO con nota del 15-10-2018 con la quale quest'ultima viene invitata ad effettuare il pagamento di quanto dovuto e riportato nel predetto lodo arbitrale n. 20/89 (2017/18) non oltre 30 giorni;

Letta la comunicazione del Comitato Regionale Calabria trasmessa alla ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO con nota del 18-10-2018, con la quale quest'ultima viene invitata a comunicare l'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria così come richiesta;

Letta la comunicazione del Comitato Regionale Calabria trasmessa altresì alla ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO con nota del 06-03-19, con la quale si rileva che la predetta società non ha dimostrato l'avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 94/ter NOIF;

Rilevato che, l'inadempimento della ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) risulta per *tabulas*, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale con deliberato emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Massimo Scevola, nel termine di 30 giorni perentoriamente previsto dalla disciplina vigente;

Ritenuto che ciò integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S.;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 30-05-19 inviata ai predetti soggetti e dagli stessi regolarmente ricevuta il 06-06-2019;

Ritenuto che la suddetta condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla società, in carica alla data della scadenza del termine di cui all'art.94 ter co.13 NOIF;

Ritenuto pertanto che, l'illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Tripodi Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) in via diretta, ex art.4 comma 1 del previgente C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del previgente C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

#### HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt.1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) - di cui alle comunicazioni del 15-10-18 e 18-10-18, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Scevola Massimo, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione;

- ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva.

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno compariva per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- per TRIPODI Domenico nella sua qualità di Presidente della ASD Comprensorio Archi Calcio l'inibizione per mesi sei ;
- per la società ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) UN punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 750,00 di ammenda.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

- per TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio all'epoca dei fatti, l'inibizione per mesi SEI (6);
- per la società ASD COMPENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.11 a carico di:**

- **ORLANDO ALESSIO, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND - Vanzetto / ASD COTRONEI 1994 n. 152/78 (2017-18) di cui alle comunicazioni del 20-07-18 e 30-08-18, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Leonardo Vanzetto, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione;**
- **A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1578/1237 pfi 18-19/CS/ps del 30/07/2019.**

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1237 pfi18-19, avente ad oggetto: "Mancato pagamento e conseguente invio della liberatoria al C.R. Calabria da parte della A.S.D. COTRONEI 1994, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND (C.U. n. 5/2018 dell'11-10-18 - ricorso lodo arbitrale n. 9/89), della somma di euro 3.003,00 stabilita in favore dell'allenatore Leonardo VANZETTO. (Prot. 10205)".

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16.5.2019 al n. 1237 pfi 18-19.

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

Copia lettera di incarico del 16-05-2019 (Prot. 12907/1237pfi18-19/CS/ps);

- Nota LND CR Calabria del 06-03-19;
- Nota Collegio Arbitrale del 20-07-18;
- Lodo Collegio Arbitrale LND Vertenza Vanzetto / ASD COTRONEI 1994 n. 152/78 (2017-18);
- Pec LND CR Calabria del 30-08-18 richiesta liberatoria;
- Interrogazione storica società;
- Interrogazione storica allenatore;

Letto il pronunciato del Collegio Arbitrale presso la LND riguardante la Vertenza n. 152/78 (2017-18) emesso nella riunione del 19-07-18, pubblicato sul C.U. n. 4/2018 e comunicata con nota del 20-07-18 con cui la ASD COTRONEI 1994 è stata condannata a corrispondere, in favore dell'allenatore Leonardo Vanzetto la somma di € 3.005,00 maggiorata al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfa;

Letta la comunicazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmessa alla ASD COTRONEI 1994 con nota del 20-07-2018 con la quale quest'ultima viene invitata ad effettuare il pagamento di quanto dovuto e riportato nel predetto lodo arbitrale n. 152/78 (2017/18) non oltre 30 giorni;

Letta la comunicazione del CR Calabria trasmessa alla ASD COTRONEI 1994 con nota del 30-08-2018, con la quale quest'ultima viene invitata a comunicare l'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria così come richiesta;

Letta la comunicazione del CR Calabria trasmessa altresì alla ASD COTRONEI 1994 con nota del 06-03-19, con la quale si rileva che la predetta società non ha dimostrato l'avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 94/ter N.O.I.F.;

Rilevato che l'inadempimento della A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale con deliberato emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore LEONARDO VANZETTO, nel termine di 30 giorni perentoriamente previsto dalla disciplina vigente;

Ritenuto che ciò integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S.;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 03-06-19 inviata ai predetti soggetti e dagli stessi regolarmente ricevuta il 06-06-2019;

Ritenuto che la suddetta condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla società, in carica alla data della scadenza del termine di cui all'art.94 ter co.13 N.O.I.F.;

Ritenuto pertanto che l'illecito disciplinare dinnanzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Orlando Alessio, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) in via diretta, ex art.4 comma 1 del previgente C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del previgente C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

#### HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- ORLANDO ALESSIO, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere della violazione degli artt.1bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND - Vanzetto / ASD COTRONEI 1994 n. 152/78 (2017-18) di cui alle comunicazioni del 20-07-18 e 30-08-18, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Leonardo Vanzetto, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione;

-la Società A.S.D. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva.

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno compariva per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e rappresentava che alla luce della circostanza che l'addebito disciplinare in esame è già stato giudicato dal Tribunale Federale Territoriale con la decisione pubblicata sul C.U. n° 11 del 29.7.19, chiedeva il proscioglimento degli incolpati per essere stati giudicati.

L'Avv. Mario Scavelli nell'interesse di Alessio Orlando Presidente dell'A.S.D. Cotronei 1994 nonché della società stessa faceva tenere memoria difensiva chiedendo l'inammissibilità o l'improcedibilità del deferimento per precedente giudicato.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

La circostanza rappresentata dai deferiti nonché dalla Procura Federale trova conferma negli atti del giudizio, pertanto, va dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuto patteggiamento.

P.Q.M.

dichiara il non luogo a provvedere.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi